

STATUTO

"ASSOCIAZIONE CULTURALE OUVERTURE - APS"

Allegato

Allegato

Al n. 658

A

28-9-2017

3

2454/1000

01-7-2023

[Signature]

Art. 1 - DENOMINAZIONE E DURATA

Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata **ASSOCIAZIONE CULTURALE OUVERTURE - APS** a seguire indicata come "Associazione".

L'Associazione ha durata illimitata e potrà assumere personalità giuridica.

Dall'iscrizione nel RUNTS, l'acronimo APS o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione e indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

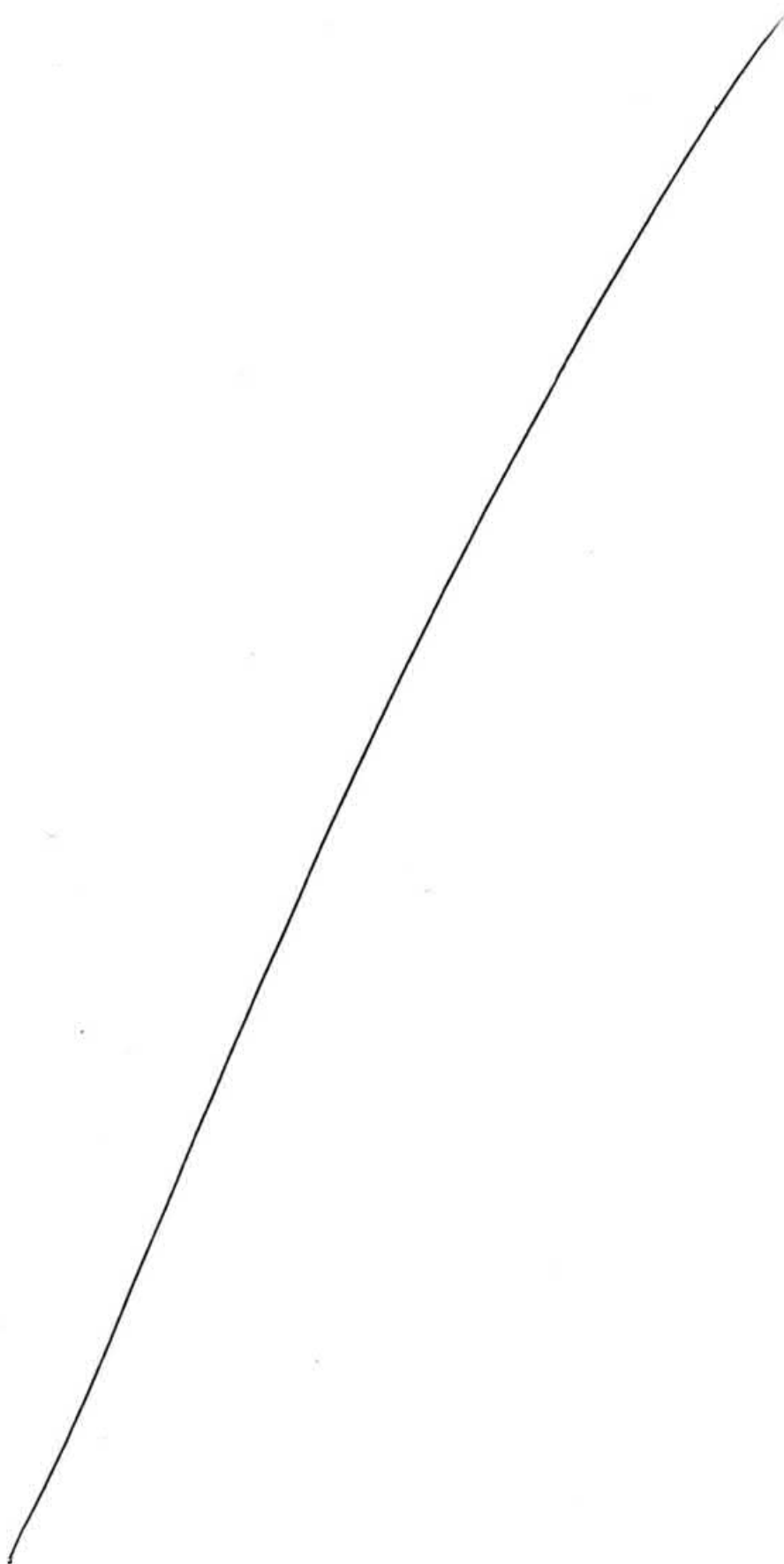
L'Associazione opera in ambito nazionale e internazionale.

Art. 3 - FINALITÀ

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

1. la promozione in Italia e all'estero della cultura musicale;
2. lo studio del canto corale, del canto solistico, degli strumenti musicali e della musica in generale;
3. la valorizzazione dei musicisti;
4. la salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico e culturale, nonché degli spazi e luoghi di interesse collettivo;
5. la valorizzazione delle tradizioni musicali locali;
6. *la divulgazione, nelle forme che si riterranno opportune, della conoscenza della musica tra la popolazione locale e soprattutto tra i minori;*
7. l'utilizzazione della musica come momento di aggregazione e di crescita umana.

Art. 4 - ATTIVITÀ

L'associazione realizza i propri scopi con l'organizzazione, tra le altre, delle seguenti attività:

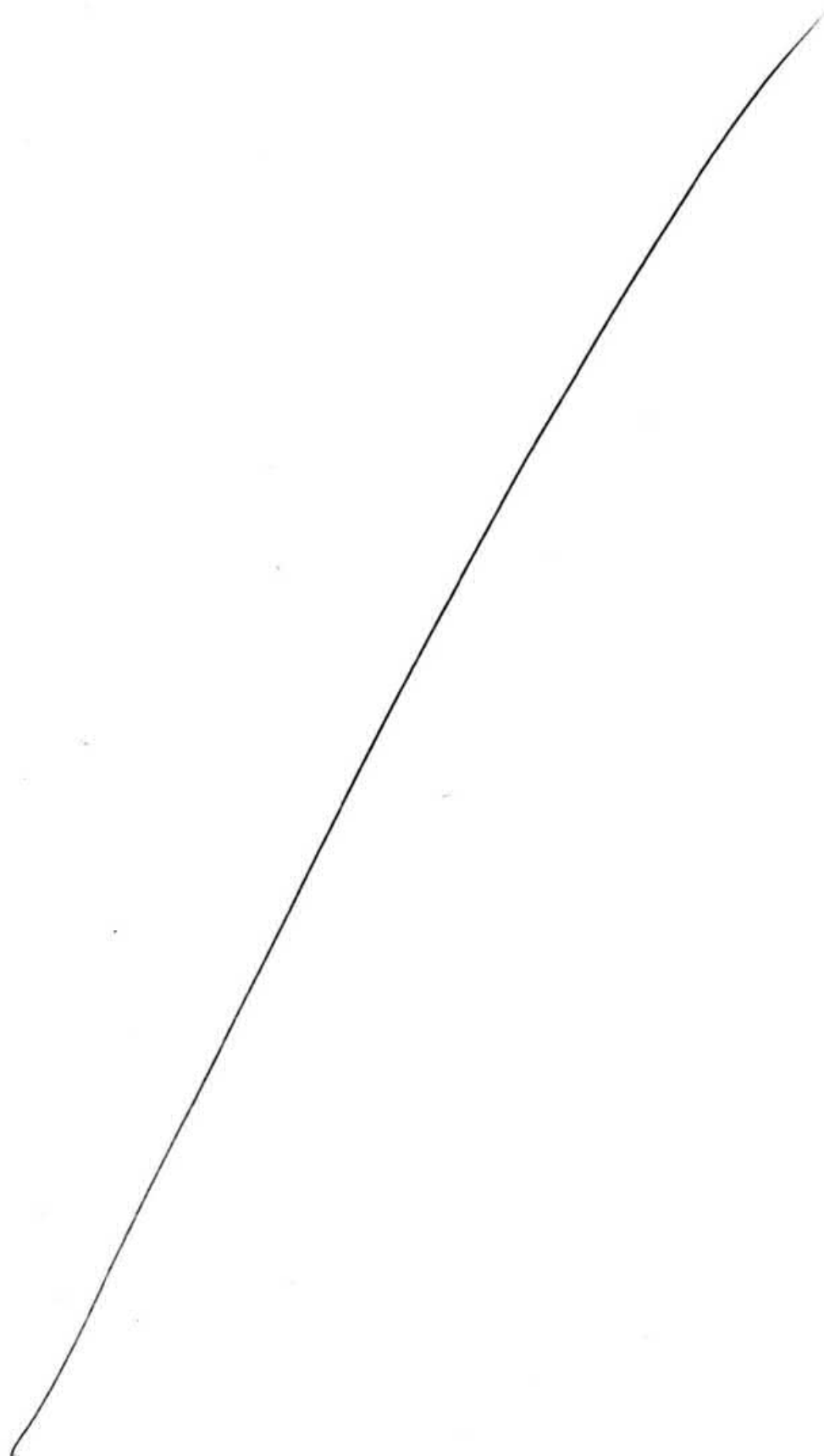
1. corsi di avviamento e formazione musicale;
2. *concerti, concorsi e festival (corali, solistici e strumentali), sia nazionali che internazionali;*
3. scambi culturali con altre associazioni italiane ed estere, impegnate nella promozione della musica e delle tradizioni culturali legate all'arte in generale;
4. convegni di carattere culturale e musicale;
5. *mostre.*

Art. 5

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.



L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7 - Soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'adesione del socio è annotata nel LIBRO DEI SOCI.

Art. 9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 30 giorni.

Art. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità nel pagamento della quota associativa;



- b) per morte;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; perdono altresì la qualità di socio i soci che non partecipano all'assemblea dei soci per più di 3 (tre) riunioni consecutive.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Art. 12 - VOLONTARI

Sono volontari tutti coloro che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari sono iscritti nell'apposito REGISTRO DEI VOLONTARI.

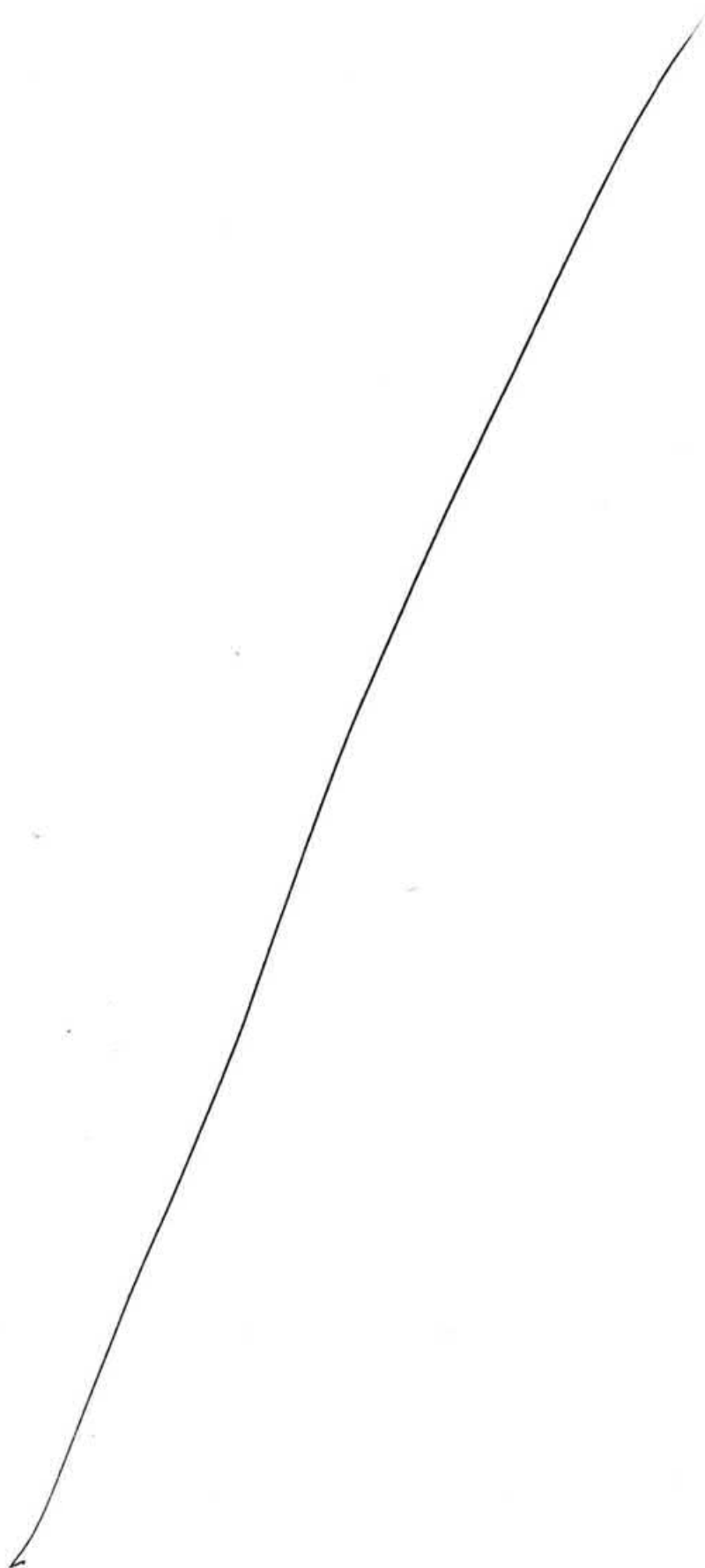
Art. 13 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 14 - ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- a) l'ASSEMBLEA DEI SOCI;



- b) il CONSIGLIO DIRETTIVO;
- c) il COLLEGIO DEI GARANTI;
- d) l'ORGANO DI CONTROLLO, laddove eletto;
- e) il REVISORE LEGALE DEI CONTI, laddove eletto.

Il mandato dei componenti degli Organi Sociali è di durata triennale.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun socio ha diritto a un voto se iscritto nel LIBRO DEI SOCI.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, riunitosi, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale ovvero a mezzo e-mail, ovvero consegnata a mano (debitamente controfirmata), ovvero con altri mezzi, tecnologici e non, che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante piattaforme digitali di comunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

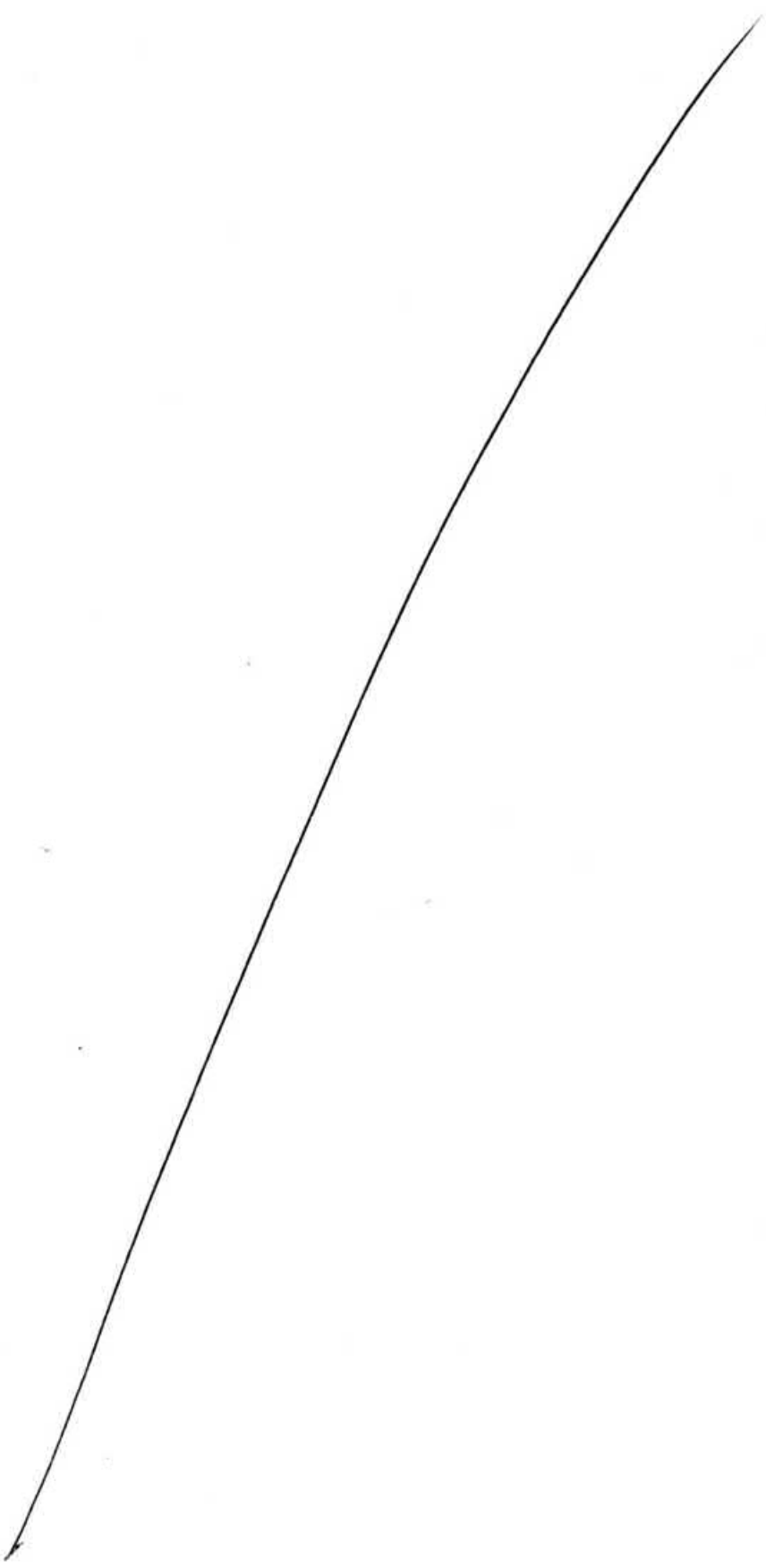
Art. 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva i bilanci consuntivi e preventivi;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

1000

10



- delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- procede alla elezione ed alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti e le relative cariche (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario);
- procede all'elezione del Collegio dei Garanti;
- procede, quando previsto, all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il Revisore Legale dei Conti;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote sociali;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di versamento minimo da effettuare al momento dell'adesione all'Associazione;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art.11;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dall'Organo di Controllo;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza.

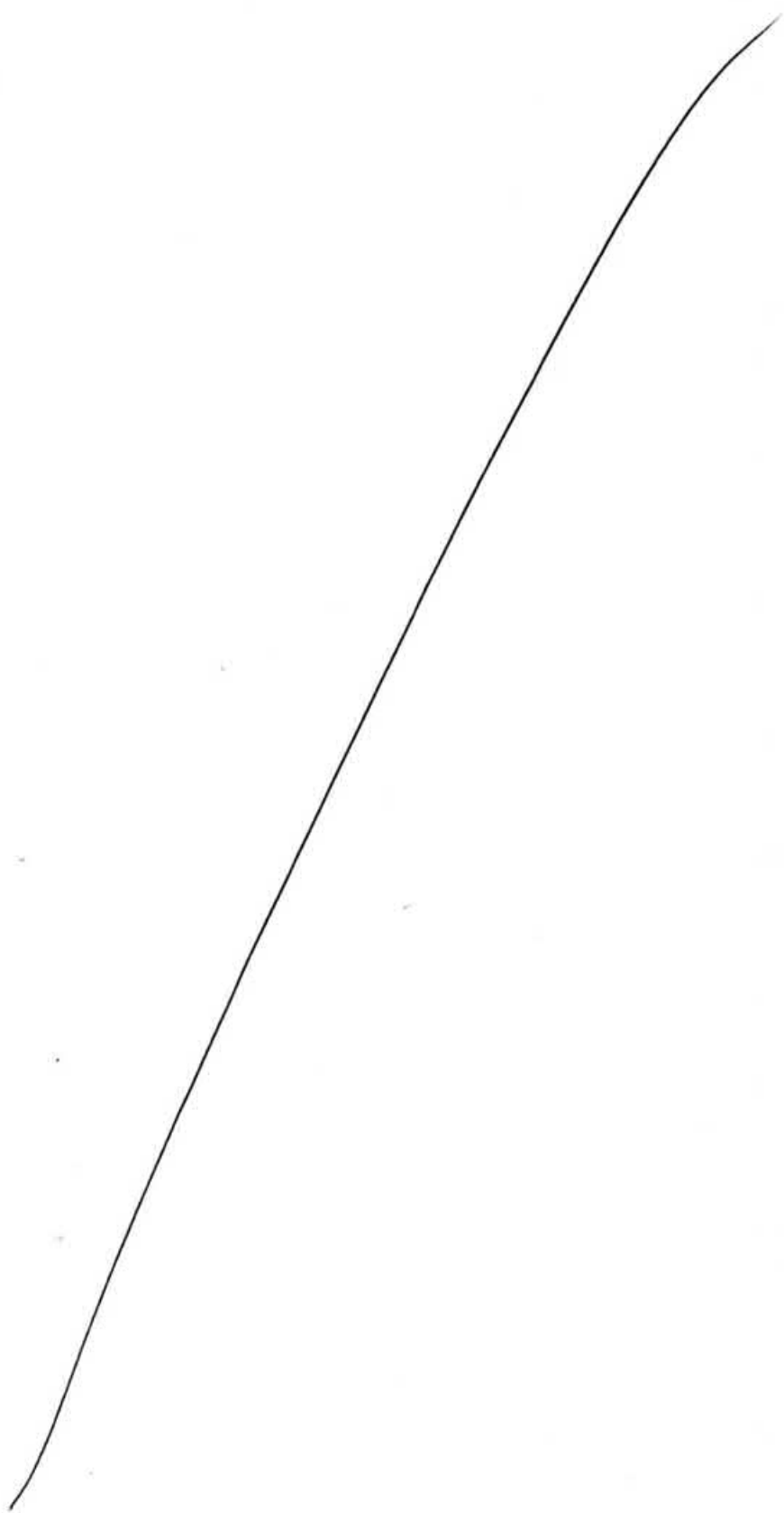
L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta e sono vincolanti anche per i non intervenuti.

Art. 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera sul trasferimento della sede sociale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.



Nel caso di deliberazioni relative a modifiche statutarie è richiesta la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto con la maggioranza di almeno i due terzi dei votanti.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione richiedono la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto con la maggioranza di almeno i tre quarti dei votanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta e sono vincolanti anche per i non intervenuti.

Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto sono vincolanti anche per i non intervenuti.

Art. 18

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto al voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano salvo che per l'elezione delle cariche sociali (Consiglio Direttivo, eventualmente Collegio dei Garanti ed eventualmente Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti) nelle quali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su una scheda appositamente predisposta.

Art. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.



[The page contains a large, faint, diagonal line, likely a watermark or a scanning artifact.]

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail, ovvero con altri mezzi, tecnologici e non, che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche telefonicamente, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

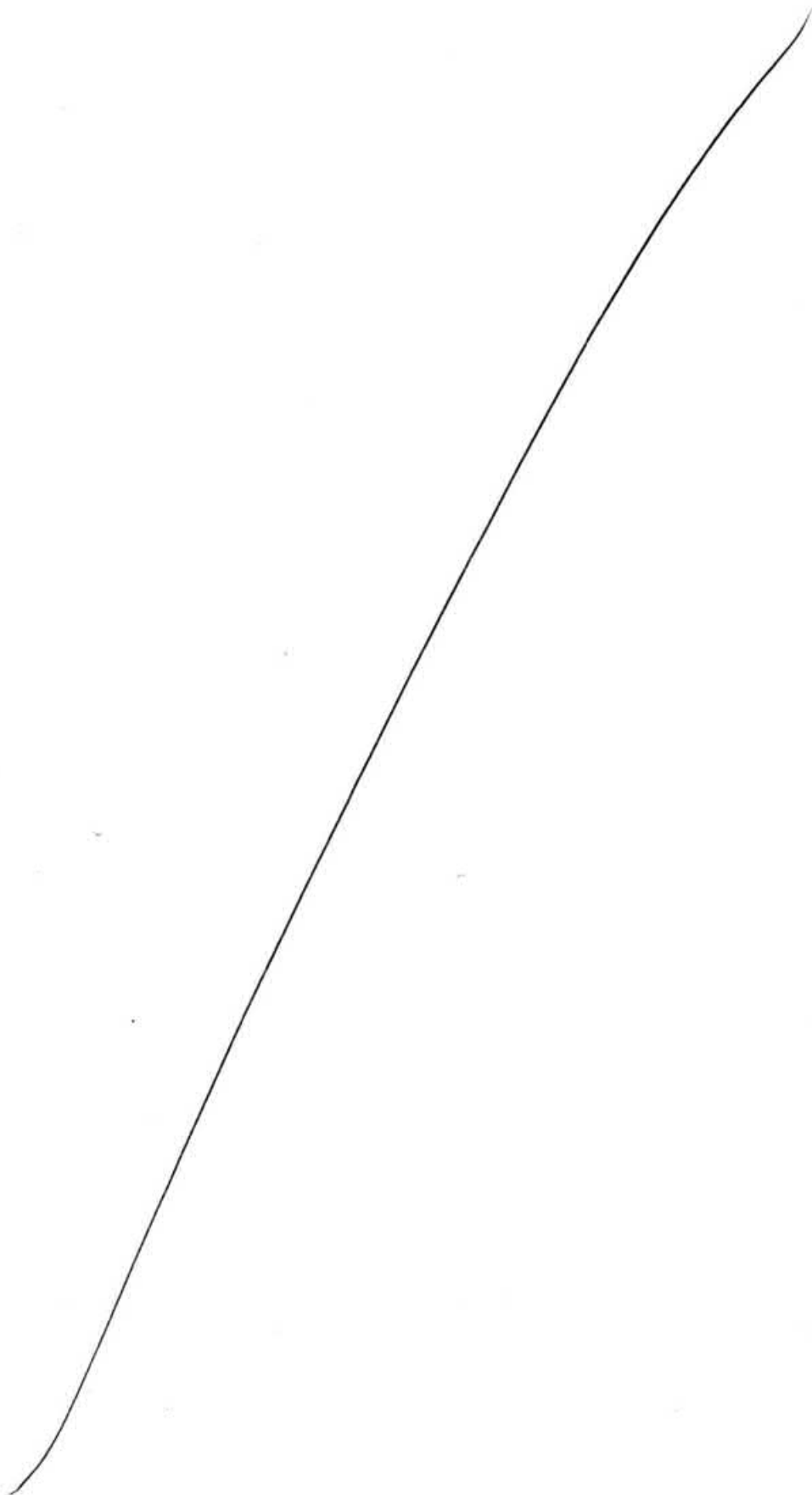
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- nomina il Direttore Artistico;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;



- procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- nomina il Direttore Artistico dell'Associazione e/o i componenti della Commissione Artistica ;
- dà parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

Art. 22

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono incaricati all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 23 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

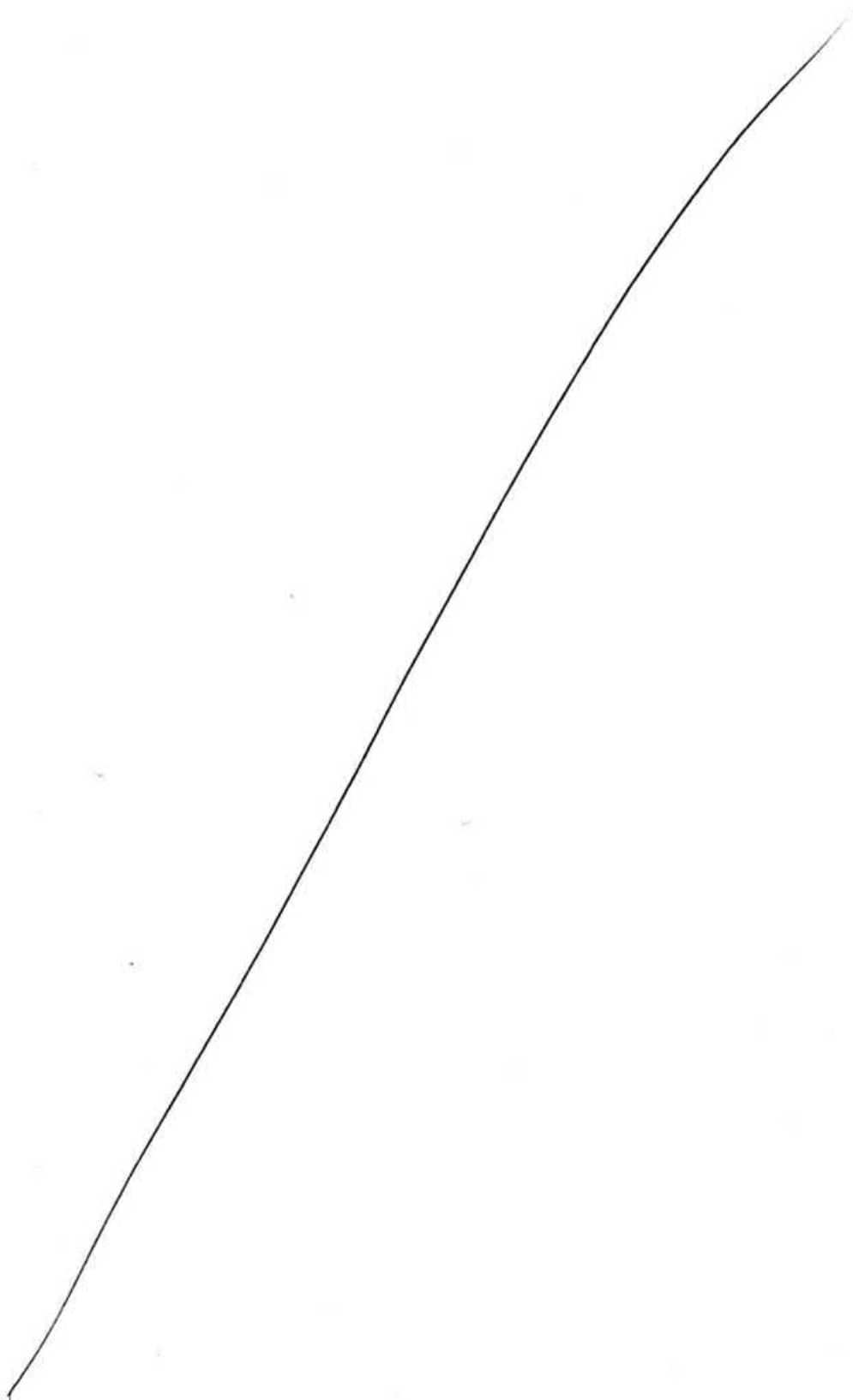
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 24 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza per qualsiasi motivo, anche nella legale rappresentanza.

Art. 25 - TESORIERE

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.





Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 - SEGRETARIO

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 27 - COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia statutaria regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta interpretazione. Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti, e deliberazioni degli organismi dirigenti.

Dirime controversie insorte tra i soci, tra questi e l'Associazione e fra gli organi dell'Associazione.

L'iniziativa del Collegio è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per autonoma iniziativa.

Le decisioni sono immediatamente esecutive.

Il Collegio è composto da tre membri eletti tra i soci che abbiano acquisito un'effettiva e comprovata esperienza in campo associativo.

Essi eleggono al loro interno il Presidente.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 28 - ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

L'Organo di Controllo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di organo collegiale, viene nominato al suo interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.





Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 29 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

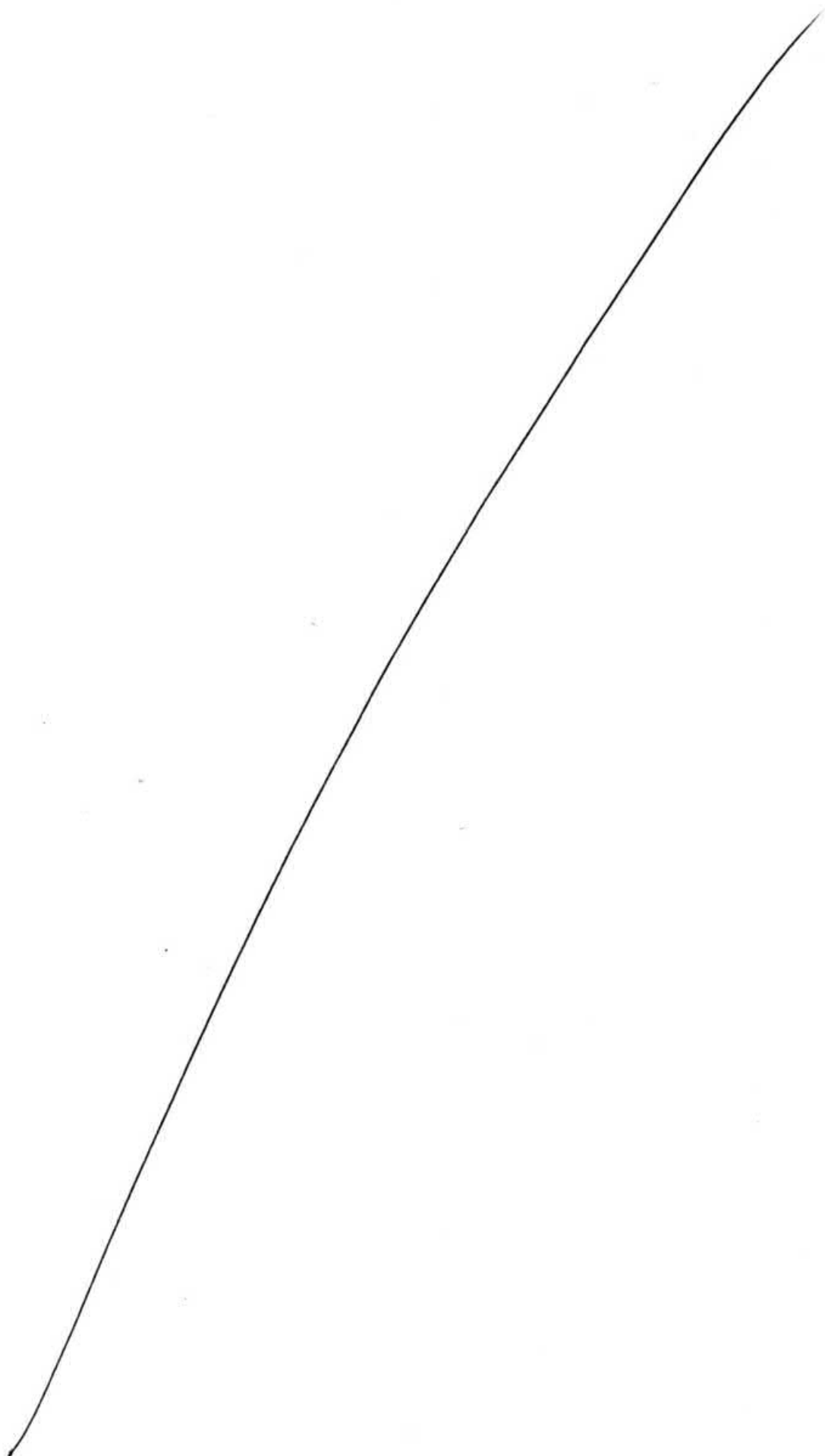
Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 30 - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.



1922
Duez
Alpar
et

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 31 – RISORSE ECONOMICHE

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Le risorse economiche devono essere utilizzate, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

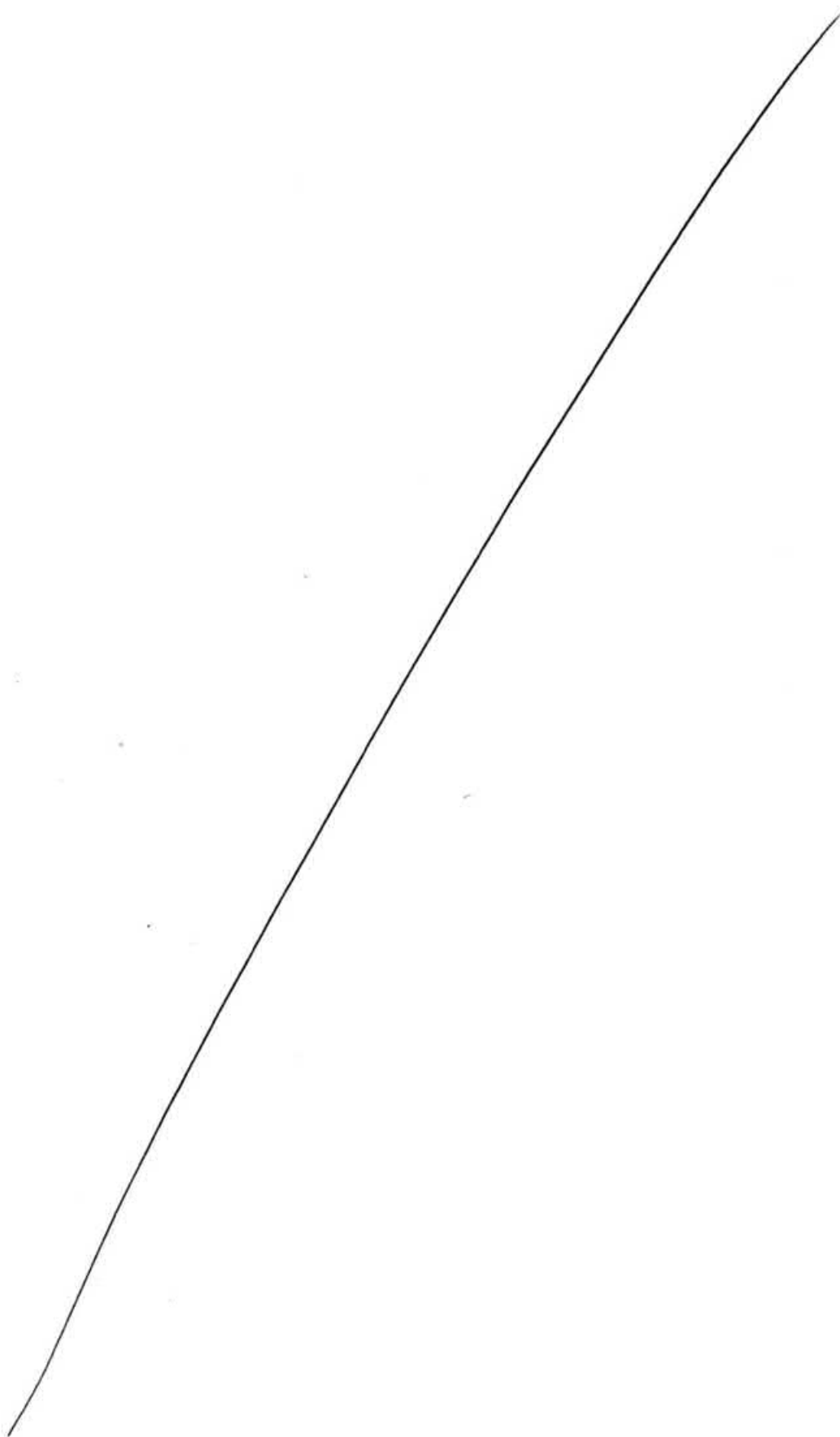
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 32 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) LIBRO DEI SOCI;
- b) REGISTRO DEI VOLONTARI;
- c) LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;



- d) LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- e) Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) Libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 33 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e dai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 34 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 35 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

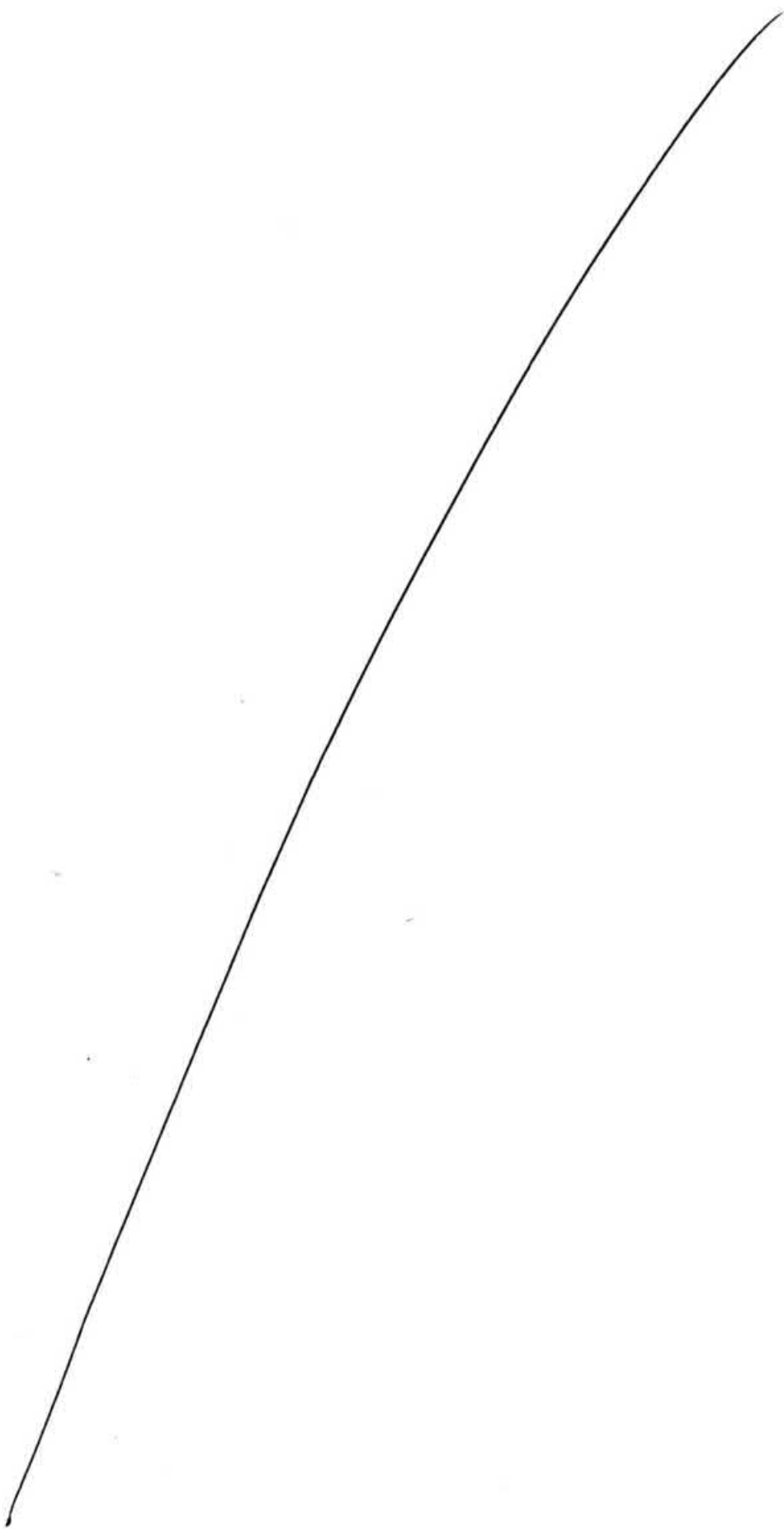
Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 17 dello Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Handwritten notes in the top right corner, including a date "19/11/2022" and some illegible scribbles.



Art. 36 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice del Terzo settore, nel Codice Civile, nelle Leggi vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione nella seduta del 04 Settembre 2023.

Giudice Italia

